

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1264

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **VIZZINI**

Presentata il 21 aprile 1964

Norme che regolano la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari italiani di beni situati in territori ceduti alla Jugoslavia nonché di quelli della Zona B

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Jugoslavia ha espropriato tutti i beni delle persone fisiche e giuridiche italiane situati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace e nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

Per quello che concerne i territori ceduti, l'allegato XIV del Trattato di pace stabiliva negli articoli 1 e 9 il trattamento a cui dovevano venir sottoposti i beni italiani di quei territori.

La Jugoslavia, conscia dell'illecito commesso nell'esproprio dei beni privati italiani, s'impegnò ad indennizzarli in base ai due accordi stipulati con l'Italia, ratificati e trasformati nelle leggi 10 marzo 1955, n. 121 e 10 marzo 1955, n. 122. Con detti accordi la Jugoslavia accettò il principio di valutare i beni di cui trattasi in base ai valori 1938 moltiplicati per il coefficiente di rivalutazione inerente le singole categorie di beni tipo.

Poi, con il successivo Accordo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 240, il valore complessivo di tali beni venne forfettizzato con l'importo di 72 milioni di dollari, pari a 45 miliardi di lire.

La somma di cui trattasi con la legge 8 novembre 1956, n. 1325 venne ripartita tra gli aventi diritto con criteri fortemente

scalarizzati per cui sulle prime 200.000 lire, valuta 1938, venne applicato il coefficiente 35, sulle somme eccedenti fino a 200.000, il coefficiente 20, e sull'ulteriore eccedenza un acconto in base al coefficiente 5 che potrà subire una molto lieve maggiorazione visto che il residuo che avrebbe dovuto andare interamente a tale categoria, si riduce a ben poca cosa.

In base agli stessi criteri si volle regolarizzare provvisoriamente anche l'indennizzo di beni espropriati dalla Jugoslavia, del tutto ingiustificatamente, nella zona B del territorio di Trieste.

Pur non essendo stato finora possibile raggiungere un accordo tra l'Italia e la Jugoslavia in merito a tali beni, venne emanata la legge 18 febbraio 1958, n. 269 con la quale si dispone il pagamento di un indennizzo del pari fortemente scalarizzato nelle seguenti misure: fino alle 200.000 lire, i prezzi 1938 vengono moltiplicati per il coefficiente 40; sulla differenza in più fino ai 2 milioni i prezzi 1938 vengono moltiplicati per il coefficiente 20; per l'eccedenza ai 2 milioni 1938 i prezzi 1938 vengono moltiplicati per il coefficiente 7.

Nella legge 18 marzo 1958, n. 269, viene detto in maniera esplicita che la corresponsione dell'indennizzo in parola ha luogo

« in attesa di sistemazione definitiva ». Quindi viene precisato che si tratta di un semplice anticipo.

Dal 1956 ad oggi, rispettivamente dal 1958 ad oggi, sono trascorsi ben 6 e rispettivamente addirittura 8 anni, senza che da un lato siano state ancora evase tutte le pratiche inerenti la liquidazione di questi indennizzi, e senza che abbiano potuto venire stipulati tra l'Italia e la Jugoslavia degli ulteriori accordi che avrebbero potuto presentare un quadro generale della situazione.

D'altro canto va tenuto ben presente che in base all'articolo 2 della Costituzione indistintamente tutti i cittadini devono avere un uguale trattamento da parte delle leggi per cui si rende necessaria una unificazione del criterio in base al quale viene stabilita l'entità degli indennizzi delle singole categorie.

Pertanto, se la forte scalarizzazione era giustificata per quello che concerne il pagamento di un anticipo sull'indennizzo da corrispondersi ai vari cittadini italiani ed alle Società italiane che ebbero espropriati i beni per motivi di carattere internazionale inerenti la precedente guerra, non sussiste invece alcun motivo per mantenere tale enorme diversità di trattamento allorché, dopo un numero di anni tale da rendere necessaria una sistemazione definitiva, si deve emanare un provvedimento in piena armonia con il preciso dettame degli articoli 3 e 42 della Costituzione.

Dato il troppo tempo trascorso e la necessità di rendere possibile agli sventurati profughi della Venezia Giulia di sistemarsi in guisa definitiva ed inserirsi nella vita economica della Nazione, si impone ora di affrontare d'urgenza questo problema.

E ciò sia nell'interesse della categoria che ha abbandonato i beni, quanto anche per quella che non ha abbandonato nulla ma troverà una sistemazione più equa in seguito all'aumento dei complessi economici che hanno cominciato a sorgere per iniziativa di industriali e di agricoltori, complessi che offrono possibilità di lavoro più confidenti alle necessità di questi sventurati esuli.

A ulteriormente suffragare la opportunità politica, oltre che la necessità giuridico-costituzionale e sociale di questa regolazione, contribuisce la circostanza che in complesso lo Stato ha di fatto beneficiato in largo modo della situazione particolare dei profughi per avvantaggiare indistintamente tutto il complesso della collettività italiana.

Infatti non va dimenticato che con l'accordo forfettario italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 si è in realtà ridotto l'indennizzo complessivo che la Jugoslavia avrebbe corrisposto in base al meccanismo dei citati accordi internazionali ratificato con le leggi 121 e 122 del 1955 aggirantisi intorno alle centinaia di miliardi, portandolo a soli 45 miliardi e ciò per far sì che la Jugoslavia accettasse la riconsegna di Trieste alla Nazione.

Ora visto che in questo caso ci fu un reale sacrificio finanziario effettuato a spese dei profughi giuliani, è ovvio che questo onere vada in realtà ripartito tra tutta la collettività nazionale e non onerando un'unica categoria.

Lo stesso dicasi per quello che riguarda la Zona B in quanto la concessione dell'amministrazione civile *sine die* della Zona B alla Jugoslavia, in sostituzione della costituzione dello stato libero di Trieste che l'Italia aveva diritto di esigere in base al Trattato di Pace, è avvenuta sempre allo scopo di far fronte alle esigenze jugoslave poste come *conditio sine qua non* per accordare Trieste all'Italia.

Quindi se legittimamente il regime comunista con gli espropri che esso prevede, venne esteso dalla Jugoslavia alla Zona B, lo si dovette a queste necessità politiche generali per cui le conseguenze degli espropri della Jugoslavia vanno poste a peso di tutti i cittadini e non solo a carico dei proprietari dei beni italiani in Zona B.

A questi due motivi, che giustificano già di per sé, sotto il profilo politico, l'integrazione dei magri indennizzi pagati a stillicidio dal Tesoro vanno aggiunte delle considerazioni di carattere strettamente finanziario, che potenziano ulteriormente la giustificata richiesta dei profughi giuliani.

Infatti:

a) i pagamenti ritardati resero possibile al Tesoro di lucrare largamente di tutti gli interessi in dipendenza della circostanza che applicando l'articolo 74 del Trattato di Pace le riparazioni di guerra avrebbero dovuto venire pagate con ritmo molto più sollecito;

b) nel corso dell'applicazione della legge 8 novembre 1956, n. 1325, vennero indennizzati innumerevoli enti parastatali i quali, in base al Trattato di pace, non avrebbero dovuto venire compresi tra gli aventi diritto agli indennizzi;

c) per quello che concerne tutto il gruppo di beni liberi denunciati tardivamente, l'accordo 18 dicembre 1954 prevedeva ulteriori pagamenti da parte della Jugoslavia

in base a successive intese ed al di fuori del *forfait* di 45 miliardi di lire.

Senza attendere queste intese e senza comunque maggiorare i 45 miliardi corrisposti dalla Jugoslavia, si attinse a questa ultima somma per indennizzare anche tutta questa categoria che non era compresa nel *forfait*.

Questi importanti motivi di carattere finanziario si aggiungono quindi a quelli di carattere costituzionale e a quelli di carattere politico che sono previsti più innanzi.

Importantissimo è oggi il problema di non gravare, in momenti così difficili per il nostro Paese, il bilancio con nuovi pagamenti, anche se si tratta di rendere giustizia ad una categoria tra le più benemerite della Nazione.

Per questo motivo ci si richiama in maniera esplicita alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, che prevede dei pagamenti annui di 30 miliardi, somma questa che non ha potuto venire integralmente corrisposta nei singoli esercizi per cui sono andate accantonandosi delle eccedenze.

D'altro canto è da presumere che nelle prossime annualità, data la mole delle liquidazioni degli indennizzi e delle indennità inerenti i Danni di guerra che sono già avvenute, le necessità finanziarie inerenti questo capitolo di bilancio verranno mano a mano a ridursi rendendo possibile ulteriori maggiori eccedenze che permetteranno age-

volmente di far fronte a questo onere che presenta carattere di particolare urgenza e socialità.

Ed a questo proposito va rilevato che il carattere sociale di questo provvedimento è stato accentuato concedendo la precedenza nella liquidazione degli indennizzi ai piccoli proprietari ed a coloro che si impegneranno a reimpiegare l'indennizzo in imprese atte a dar lavoro ai disoccupati nelle zone depresse.

A proposito dei singoli articoli si osserva che:

con l'articolo 1 vengono eliminate tutte le ingiustificate scalarità precedentemente stabilite e si adotta una soluzione già applicata a proposito dell'indennizzo dei beni italiani abbandonati in Tunisia di cui al decreto del Capo dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1646 e del decreto legge 6 aprile 1948, n. 321;

con l'articolo 2 viene disposta la detrazione dall'indennizzo definitivo di tutti i pagamenti effettuati in base alle norme vigenti in materia;

con l'articolo 3 si stabilisce che rimangono valide le norme procedurali previste dalle precedenti leggi che disciplinano questa materia;

con l'articolo 4 si fissano i criteri di precedenza delle liquidazioni;

con l'articolo 5 si ottempera all'obbligo sancito dall'articolo 81 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

L'indennizzo definitivo dei beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di Pace e nella Zona B del Territorio libero di Trieste, verrà corrisposto agli aventi diritto da parte del Ministero del tesoro prendendo per base i valori del 1938 moltiplicati per il coefficiente risultante dal raffronto tra il valore della lira nel 1938 e quello del mese di entrata in vigore della presente legge. Tale coefficiente verrà desunto in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

ART. 2.

L'indennizzo stabilito dall'articolo 1 viene decurtato degli importi già riscossi dagli aventi diritto in base alle leggi 31 luglio 1952, n. 1131, 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387.

ART. 3.

Agli effetti delle modalità procedurali della liquidazione e del pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge verranno applicate le norme stabilite dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269 e di quelle richiamate da tali due provvedimenti.

ART. 4.

Nella liquidazione degli indennizzi avranno la precedenza:

- a) i proprietari di beni di valore inferiore alle lire 50.000, valuta 1938;
- b) i proprietari di beni che, anche associandosi tra loro, si impegneranno di reinvestire gli indennizzi in imprese atte a dare lavoro nelle zone depresse e che presenteranno al Ministero del tesoro, I.G.B.I.E., dei progetti completi dotati di piani di finanziamento comprendenti il progredire dei pagamenti, in relazione allo stato di lavori.

ART. 5.

All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con gli stanziamenti dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.